



Tribunale di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

N1626/2018 C.P.

Il Tribunale di Bari Sezione Specializzata in Materia di Impresa in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Nicola Magaletti	Presidente
dott. Luigi Claudio	Giudice
dott. ssa Rosa Pasculli	Giudice

Premesso

Con ricorso ex art. 671 c.p.c., depositato in data 27.10.2017 la Curatela odierna reclamata, chiedeva a questo Tribunale adito di ordinare, anche *inaudita altera parte*, il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili e dei crediti di [REDACTED] e [REDACTED] fino alla concorrenza, rispettivamente, della somma di € 767.799,07 ed € 195.987,00 o della diversa somma ad accertarsi in corso di causa.

Con decreto *inaudita altera parte* del 3.11.2017 Il G.D autorizzava la Curatela a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di [REDACTED] e [REDACTED] fino alla concorrenza, rispettivamente, della somma di € 767.799,07 ed € 195.987,00. A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 16.01.2018 comunicata il 17.01.2018, il su citato Tribunale di Bari, a parziale modifica del predetto decreto, ha autorizzato la Curatela a procedere a sequestro conservativo sui beni di [REDACTED] fino a concorrenza di € 285.000,00, confermando il decreto del 3.11.2017 nei confronti dell'altro resistente.

[REDACTED] ha proposto reclamo ex ^{ART.} 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza cautelare suddetta chiedendone la revoca lamentandone l'erroneità per non aver considerato il primo giudice del cautelare che la complessiva somma erogata in favore dei proprietari dei motopesca, di cui la cooperativa era armatrice, era soggetta a vincolo di destinazione ex art.1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea in

quanto somma finalizzata ad indennizzare quei proprietari per i periodi di cosiddetto "fermo pesca" e, pertanto, non distraibili ad altri fini né assoggettabili ad "alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia sicché i contestati versamenti di somme in favore dei soci in atti indicati dovevano ritenersi dovuti, Inoltre il giudice reclamato non aveva considerato che, anche a voler ritenere destinatario dei contributi l'armatore, cioè la Cooperativa fallita, e non già i singoli soci proprietari delle imbarcazioni concesse in comodato alla Cooperativa, comunque, doveva escludersi che quei versamenti fossero stati fatti intenzionalmente per danneggiare la società e/o i terzi creditori". erroneamente indicati nell'epigrafe dell'ordinanza reclamata difensori di [REDACTED] (altro resistente legato al primo da omonimia ma non da parentela), ritengono che il Collegio decidente, attraverso l'esame congiunto dei documenti prodotti nella prima fase del procedimento e delle norme di legge e/o di regolamento, che disciplinano gli indennizzi stabiliti a causa dei periodi coattivamente previsti di sospensione della pesca nei mari italiani, potrà pianamente affermare che le somme erogate dalle Autorità italiane con fondi europei sono caratterizzate da vincolo di destinazione in favore dei proprietari di pescherecci costretti a non operare durante i periodi di "fermo pesca".

Costituendosi in giudizio la Curatela resistente chiedeva il rigetto del reclamo deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.

Osserva

Il reclamo proposto è fondato e meritevole di accoglimento.

Deve preliminarmente rilevarsi che l'assunto della reclamante secondo cui sarebbero stati corrisposti ai soci della cooperativa fallita le somme dalla stessa ricevute a titoli di indennizzo spettanti ai proprietari di pescherecci durante i periodi di "fermo pesca" non può essere condiviso sia perché, sebbene le norme che disciplinano la materia non siano molto chiare, deve condividersi il convincimento del primo giudice secondo il quale i contributi suddetti vanno riconosciuti in favore degli armatori e non già dei proprietari delle imbarcazioni sia perché in ogni caso l'importo delle somme distribuite in favore dei soci è comunque superiore all'importo dei contributi ricevuti dalla cooperativa.

Cionondimeno deve escludersi la responsabilità dell'odierno reclamante non ravvisandosi l'ipotesi prevista dall'art.2467, 7° co. cod.civ. richiamato

dall'art. 146,7°co. l.f. a tenore del quale "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.


Nel caso di specie, infatti, il reclamante, ha erogato le somme di cui è causa a favore dei soci agendo in nome e per conto dell'amministratore della cooperativa, in virtù di valida procura risalente nel tempo rilasciata relativamente alla gestione del conto corrente della società, laddove la disposizione citata riguarda l'ipotesi in cui l'amministratore di una srl compia atti dannosi per la società, i soci e di terzi in esecuzione di della volontà dei soci ovvero in seguito ad autorizzazione degli stessi prevedendo in tal caso la responsabilità di questi ultimi in solido con l'organo amministrativo laddove sussista la consapevole volontà di danneggiare società, soci o terzi.

Nel caso di specie il reclamante, quale socio della cooperativa, non poteva da solo validamente obbligare l'amministratore ad eseguire i i pagamenti in esame ovvero ad autorizzarli. In ogni caso, deve escludersi che sussista il dolo specifico richiesto dalla norma considerato da un lato la rilevata scarsità di chiarezza delle norme che disciplinano la materia e dall'altro lato la circostanza, non contestata in maniera specifica, che anche negli anni precedenti i contributi europei erano stati distribuiti tra i soci.

Quest'ultima circostanza peraltro giustifica la revoca del sequestro anche per difetto del requisito del pericolo nel ritardo, coerentemente giustificato dal primo giudice sotto il profilo soggettiva in considerazione del comportamento distrattivo, qui escluso, del reclamante.

Per completezza d'esame deve rilevarsi che alla fattispecie in esame meglio si attaglia la disciplina di cui all'art.2394 cod. civ.a tenore del quale "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" tale dovendosi qualificare l'erogazione di somme a favore dei soci in presenza di una situazione di palese insolvenza della cooperativa con conseguente danno per creditori sociali.

RITENERSI Orbene, di tale danno risponde l'amministratore della società al quale deve [REDACTED] riferibile anche il pagamento eseguito dall'odierno reclamante in nome e per conto del primo.



Peraltro, anche qualora si ritenesse una responsabilità concorrente di [REDACTED], comunque dovrebbe escludersi il pericolo nel ritardo per le ragioni sopra indicate.

Alla stregua di tali considerazioni il provvedimento cautelare emesso nei confronti del reclamante deve essere revocato con conseguente ordine di cancellazione della relativa formalità.

Considerata la scarsa chiarezza della disciplina degli aiuti europei alla pesca si ritiene giusto disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare.

P.Q.M.

revoca il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro conservativo nei confronti di [REDACTED]; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della formalità relativa al suddetto sequestro; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

Bari 12..3.18

Il Presidente est.



Depositato in Cancelleria
Bari, 19 MAR 2018
Il Funzionario Giudiziario
LUCIA MONGELLI